

ART. 51

PICCOLE OPERE E INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO

Cosa prevede: modifiche all'articolo 30 - in materia di assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - del decreto legge n. 34 del 2019 a decorrere dall'anno 2021.

- In particolare, sono **stabilizzati i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.** A tal fine si autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018 (Contributi piccoli investimenti dei comuni). E' previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di **160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034**) a ciascun comune con popolazione inferiore a **1.000 abitanti** che, però, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il **15 maggio** di ciascun anno.

Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa di revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 15 giugno di ciascun anno, sempre con decreto del Ministro dell'interno che provvede anche ad assegnare le predette somme recuperate ai Comuni secondo priorità e tempistiche specificate (le somme sono assegnate ai Comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I Comuni beneficiari dei contributi "recuperati" devono avviare i lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Da

ultimo, la norma prevede l'applicazione dei commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 (modalità di erogazione delle risorse e monitoraggio, comma 1, lett. a)

- Al comma 1, lett. b) l'istituzione a decorrere dall'anno 2021 di **un fondo presso il Ministero dell'ambiente** per il **risanamento della qualità dell'aria** e il superamento di procedure di infrazione aperte a carico del nostro Paese per lo sfioramento in alcune aree dei valori di **polveri sottili (PM10)** e **biossido di azoto (NO2)** Il fondo è così ripartito:

- 41 milioni di euro per il 2021
- 43 milioni di euro per il 2022
- 82 milioni di euro per il 2023
- 83 milioni di euro per il 2024
- 75 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030
- 73 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033
- 80 milioni di euro per il 2034
- 40 milioni a decorrere dall'anno 2035.

destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008 (in materia di adozione di specifiche strategie di intervento nella pianura padana in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria ivi presente anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino). Il riparto delle risorse tra le regioni interessate e le misure a cui esse sono destinate sono stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, tra l'altro, del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e di quelli relativi al biossido di azoto.

Il monitoraggio degli interventi – che devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) – avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e),

- f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”).